

REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2017
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del

REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione e finalità.

1. Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta. Con tale strumento, ai sensi della L.R. 5/2014 art.6 comma 1 ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2014 art.6, comma 1, i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta. Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione di tale processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di formazione del bilancio del Comune di Villafrati.

2. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte di governo del territorio. Il Comune di Villafrati, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere la destinazione di determinate risorse del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

3. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione

1. Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, con specifica deliberazione, le aree tematiche, specificando, nella medesima deliberazione, l'entità delle risorse, previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

Art. 3 Avanti diritto alla partecipazione

1. La partecipazione è un diritto della comunità villafratese. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Villafrati, ovvero:

- a. Singolarmente tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b. Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Villafrati (Es. comitati di quartiere, associazioni sportive e culturali no profit, ecc...).

CAPO II • PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione

1. Il procedimento di formazione del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase - Informazione:

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui è presentato il percorso e i relativi materiali. Il Comune di Villafrati renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione del bilancio partecipativo nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. L'attività di informazione sarà attuata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

Seconda fase Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte e dei progetti:

a) Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 7 giorni in cui sono raccolti i contributi di ogni soggetto interessato, sotto forma di proposte e progetti.

La presentazione delle proposte e dei progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata;

Le proposte raccolte, dopo una valutazione di fattibilità tecnico giuridica da parte degli uffici, saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come individuata dall'articolo 3) che potrà esprimersi con una scheda di voto.

b) Le proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2). Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione relativa ad un'area tematica a sua scelta fra quelle individuate come sopra.

c) Le proposte e i progetti presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono sottoposti a valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti;

d) Le proposte e i progetti che hanno ottenuto una positiva valutazione di fattibilità tecnico -giuridica da parte degli uffici competenti sono sottoposti alla valutazione della cittadinanza, convocata in apposita assemblea pubblica, che potrà esprimersi col proprio voto espresso per teste. Il voto di ciascun partecipante potrà essere espresso una sola volta e per un solo progetto;

e) All'esito dell'Assemblea, di cui sarà redatto apposito verbale da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, l'Assessore competente predisporrà un documento riepilogativo di tutto il procedimento partecipativo, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per la successiva deliberazione di presa d'atto.

Nei limiti delle risorse individuate e fino al loro esaurimento, saranno realizzati i progetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di insufficienza delle risorse necessarie, saranno realizzati 1) il progetto che ha ottenuto il maggior numero di voti e 2) il progetto o i progetti che si potranno realizzare con le somme residue, in ordine di voti ottenuti.

Art. 5 Istituti e forme della partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuate sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

2. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

3. L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capo III — NORME FINALI

Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di cui del GDPR 2016/679, D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e a tal fine l'interessato dovrà rilasciare formale consenso.

Art. 8 Entrata in vigore e Pubblicità del regolamento

1. La deliberazione che approva il presente regolamento è pubblicata all'albo pretorio, secondo le regole generali previste per gli atti del Consiglio Comunale. Non appena la deliberazione del Consiglio comunale consegue l'esecutività (10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio) il presente regolamento deve essere pubblicato all'albo pretorio in modo autonomo rispetto all'atto di adozione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e viene aggiornata in tempo reale in caso di successive modificazioni.